

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il Municipio di Gravesano, richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023 e il relativo Regolamento del 7 giugno 2023 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa);
- l'art. 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC.

ordina

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le competenze del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

Art. 2 Definizioni

- 1. Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.
- 2. Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

CAPITOLO 2 Competenze del Municipio

Art. 3 Competenze decisionali

Il Municipio è competente per:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazioni di idoneità), giusta gli artt. 8 cpv. 1 Lear e 21 RLear;
- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli artt.47 cpv.1 let. c Lear e 51 cpv. 2-3 RLear;
- c) applicare le eccezioni degli orari di apertura e chiusura definiti dall'art. art. 21 cpv. 1 Lear visti gli artt. 35 Lear e 41 RLear;
- d) disciplinare gli orari di apertura e chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) e degli esercizi di ristorazione (art. 21 Lear);
- e) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 35 Lear), visti gli artt. 21-22 lear:
- g) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 27 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 34 Lear);

- i) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j) rilasciare le autorizzazioni per l'estensione in via eccezionale di posti esterni a sedere di esercizi già in possesso di un'autorizzazione (artt. 32-33 Lear);
- k) prelevare le tasse ai sensi dell'art. 41 cpv.2 Lear;
- I) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 24 LALPAmb);
- m) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 47 cpv. 1 Lear).

Art. 4 Competenze di controllo delegate

- Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:
- a) esposizione degli orari di apertura e chiusura (art. 42 RLear);
- b) età, numero e controllo degli avventori (artt. 13-15 e 39 cpv.1 Lear);
- c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 17-19 Lear);
- d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio (art. 24 Lear e 44 RLear):
- e) esposizione dei prezzi (art. 40 Lear e 53 RLear);
- f) divieto di fumo (art. 20 Lear)

CAPITOLO 3 Apertura e chiusura

Art. 5 Notifica

- 1. Il gerente notifica entro il 1º gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - i giorni di riposo settimanale;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
- 2. Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia intercomunale almeno con 15 giorni d'anticipo.
- 3. Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio, riservato la chiusura anticipata come previsto dall'art. 41 cpv.1 RLear.

Art. 6 Orari

- 1. Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05:00 e le 02:00.
- 2. I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 17:00 e devono chiudere entro le ore 06:00.

Art. 7 Deroga

- 1. Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.
- 2. Le richieste di deroga d'orario, debitamente motivate dal gerente, devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi urgenti e non pianificabili.
- 3. La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

CAPITOLO 4 Ordine e quiete pubblica

Art. 8 Responsabilità del gerente

- 1. Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblica negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
- 2. Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica. Emana se necessario delle ingiunzioni nei confronti degli avventori.

Art. 9 Allontanamento e divieto d'accesso

- 1. Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.
- 2. Nel caso in cui dovessero esserci delle difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano tali disposizioni, il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale.
- 3. Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

Art. 10 Rispetto della quiete

- 1. Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.
- 2. Essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo.

Art. 11 Misure immediate

- 1. Qualora le circostanze lo esigano, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.
- 2. In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblico, il Municipio può ordinare che l'esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

CAPITOLO 5 Eventi particolari

Art. 12 Eventi

- 1. Il regolare svolgimento nell'esercizio di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione dello stesso, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione; alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle normative in materia di protezione fonica ed ambientale.
- 2. L'organizzazione occasionale nell'esercizio di eventi particolari (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

Art. 13 Autorizzazione

- 1. La richiesta di autorizzazione per eventi particolari deve essere presentata in forma scritta dal gerente al Municipio con un preavviso di 7 giorni salvo casi urgenti e non pianificabili sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:
 - a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
 - b) numero degli avventori previsto;
 - c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

- 2. La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.
- 3. L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare, il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.
- 4. Il Municipio può rilasciare un massimo di 12 autorizzazioni annue per esercizio.

CAPITOLO 6 Permessi speciali

Art. 14 Autorizzazione

- 1. Il Municipio può rilasciare permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative.
- 2. Una copia del permesso speciale viene inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione (art. 27 cpv. 2 Lear).
- 3. La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Art. 15 Condizioni

- 1. I permessi speciali devono essere legati ad una manifestazione ben precisa, come pure ad installazioni mobili o locali determinati. Il Municipio può determinare eventuali oneri e condizioni.
- 2. I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.
- 3. I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.
- 4. La vendita di bevande alcoliche durante manifestazioni autorizzate con permessi sociali soggiacciono alla LAIc, unitamente agli artt. 28 Lear e 62 cpv. 3 RLear.

Art. 16 Responsabilità

- 1. L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.
- 2. Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.
- 3. La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Art. 17 Controllo

Il Municipio è l'organo di controllo. Esso vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO 7 Estensione straordinaria dei posti

Art. 18 Principio

- 1. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.
- 2. Per il rilascio dell'autorizzazione viene di principio riscossa una tassa.

Art. 19 Limitazioni

- 1. Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata non superiore alle 24 ore ciascuna.
- 2. L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

CAPITOLO 8 Tasse

Art. 20 Tassa deroga orario

- 1. La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 60.-- per ora.
- 2. Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

Art. 21 Tassa permessi speciali

- 1. La tassa per un permesso speciale ammonta a fr. 60.-- per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di fr. 1'000.--.
- 2. In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi ideali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 22 Tassa per estensione dei posti esterni

- 1. La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da fr. 60.—a fr. 1'000-- i a dipendenza dell'estensione concessa.
- 2. In determinati, ad esempio per manifestazioni particolari, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

Art. 23 Spese di cancelleria

Per le spese e i lavori di cancelleria e altri atti (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) è prelevata una tassa da fr. 1.-- a fr. 500.-- a seconda dell'impegno richiesto.

CAPITOLO 9 Sanzioni

Art. 24 Multa

- 1. Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 5 della presente Ordinanza).
- 2. La procedura e l'importo massimo della multa sono definiti dalla LOC.
- 3. Le altre infrazioni sono punite dal Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Art. 25 Revoca

- 1. I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:
 - a) per ottenerli sono state fornite dichiarazioni non veritiere;
 - b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.
- 2. La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

CAPITOLO 10 Disposizioni finali

Art. 26 Contenzioso

- 1. Contro le decisioni della Polizia intercomunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.
- 2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini stabiliti dalla LOC.

Art. 27 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 28 Entrata in vigore

L'Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'articolo 192 LOC a contare dal 16.11.2023. Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione di 30 giorni.

Scaduti i termini la stessa entrerà regolarmente in vigore.

Risoluzione municipale nr. 779 del 13.11.2023

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16 novembre 2023 e il 16 dicembre 2023

Gravesano, 14 dicembre 2023